volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Fedeli e silenziosi: i lavoratori secondo la Cassazione

Autore: Emilio Sirianni

I fatti sono noti e molto se ne è parlato ma conviene tornarci sopra per la loro valenza generale.

Il 5 giugno 2014 cinque lavoratori della FCA Italy spa allestiscono, a Nola, un patibolo con un cappio che stringe al collo un manichino penzolante, a grandezza naturale, raffigurante l'amministratore delegato di FIAT spa Sergio Marchionne, simulandone l'impiccagione e partecipano all'affissione di un manifesto con sfondo raffigurante il viso di Marchionne sul quale è scritto: «Il mio lascito prima del mio ultimo respiro: preso atto del mio piano fallimentare chiedo agli Agnelli, ai politici e ai sindacati: quelli che verranno dopo di me, se ci sarà la conduzione manageriale FCA, spero che siano non attenti solo al profitto, ma al benessere dei lavoratori licenziati e cassaintegrati. Inoltre chiedo come atto di clemenza la riassunzione di tutti i 316 deportati a Nola nello stabilimento di Pomigliano D'Arco. Chiedo perdono per le morti che io ho provocato. Sergio Marchionne». Nel pomeriggio dello stesso giorno i lavoratori allestiscono di nuovo il patibolo davanti agli studi della RAI. Dopo cinque giorni allestiscono è la volta della rappresentazione del funerale del dr. Marchionne davanti all'ingresso dello stabilimento di Nola.

Per questo comportamento i lavoratori vengono licenziati.

Il Tribunale di Nola respinge il ricorso dei lavoratori e conferma il licenziamento osservando che nel caso concreto non può essere ravvisato un esercizio di attività sindacale e che sono stati superati i limiti di continenza sostanziale sia quanto al riferimento a pretesi intenti discriminatori nel trasferimento di circa trecento operai da Pomigliano d'Arco a Nola e alla pluriennale condizione di cassintegrati, sia quanto al riferimento ai suicidi di lavoratori del sito industriale, poiché non sarebbero emersi elementi di connessione con la «conduzione manageriale del gruppo FIAT» e sarebbero risultate infondate le critiche ai risultati industriali della dirigenza aziendale. Il Tribunale ritiene inoltre che siano stati superati i limiti della continenza formale nell'attribuzione all'amministratore delegato della personale responsabilità per i suicidi; per le condotte di «deportazione» di dipendenti; per la «fin troppo realistica rappresentazione del suicidio a mezzo di impiccagione dello stesso Marchionne con successivo funerale», con lesione dell'onore, decoro e reputazione tanto dell'amministratore delegato che della società.

La Corte d'appello di Napoli, peraltro, ribalta la decisione ritenendo, anzitutto, legittime le critiche relative alle «scelte fallimentari» di FCA sotto il profilo industriale, «trattandosi di una mera valutazione soggettiva peraltro del tutto generica» e alla «deportazione» di 316 dipendenti da Pomigliano a Nola, trattandosi di una circostanza oggettivamente vera e non essendo mai stato contestato che tutti i lavoratori trasferiti, fra i quali i ricorrenti, fossero «ininterrottamente sospesi dal lavoro dal 2008». Quanto alla «macabra rappresentazione scenica del finto suicidio» dell'amministratore di FIAT e del suo successivo funerale valuta

che «la rappresentazione scenica realizzata, per quanto macabra, forte, aspra e sarcastica, non ha travalicato i limiti di continenza del diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell'operato altrui (quindi anche del datore di lavoro), che in una società democratica deve essere sempre garantito» e che il collegamento fra i suicidi e le strategie aziendali, corrispondeva alla «verità soggettiva» dei licenziati. La Corte perviene a tale conclusione attraverso una tenace ricerca della verità processuale all'esito della quale rileva che: uno dei lavoratori suicidi aveva lasciato uno scritto che spiegava il drammatico gesto proprio con le condizioni lavorative di cassintegrato; l'altra lavoratrice, suicida nel maggio 2014 (una settimana prima della famosa rappresentazione) molto impegnata sindacalmente, aveva pubblicato un scritto intitolato Suicidi in fabbrica, con questo incipit: «Non si può continuare a vivere per anni su ciglio del burrone dei licenziamenti»; le accuse mosse all'amministratore di FIAT non erano di istigazione al suicidio, che presuppone il dolo, ma l'avere determinato le morti con le scelte aziendali adottate; le problematiche erano da tempo note alla pubblica opinione, «come provato dalla copiosa rassegna stampa prodotta»; della situazione dei cassintegrati del Polo Logistico di Nola si era interessata anche la Giunta regionale campana ed era stata oggetto di un'interrogazione parlamentare; in una precedente manifestazione di protesta, in occasione del funerale della lavoratrice suicida, molti colleghi si erano stesi vicino ai cancelli indossando indumenti macchiati di vernice rossa. Quanto, invece, alla continenza formale, la Corte ritiene la «durezza» delle rappresentazioni giustificata dalle reali modalità di quei tragici fatti: la lavoratrice suicida era stata trovata riversa nel suo letto immersa nel sangue, dopo essersi inflitta tre coltellate al ventre e l'altro lavoratore si era impiccato. Gli indumenti macchiati di vernice rossa, a simulare il sangue, sono apprezzati quale «prova evidente della immedesimazione emotiva che ha legato i manifestanti alla sorte dei compagni morti suicidi» e la rappresentazione duramente sarcastica, ma senza alcuna istigazione alla violenza, contrariamente a quanto affermato nelle contestazioni disciplinari, in quanto priva di «espressioni offensive, sconvenienti o eccedenti lo scopo della critica», inidonea a causare nocumento morale all'azienda o al suo amministratore delegato e diretta solo ad accendere l'attenzione della pubblica opinione su fatti già noti.

Infine la Corte di cassazione, con sentenza 6 giugno 2018, annulla la pronuncia della Corte d'appello ripristinando così la decisione di primo grado. Secondo il giudice di legittimità «la rappresentazione scenica» avrebbe «esorbitato i limiti della continenza formale attribuendo all'amministratore delegato qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendo il destinatario al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili, in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione», travalicando dunque quel punto di equilibrio più volte evocato, giacché anche la satira richiederebbe «forme espositive seppur incisive e ironiche, ma pur sempre misurate» e così «spostando una critica sindacale anche aspra, ma riconducibile ad una fisiologica contrapposizione fra lavoratori e datori di lavoro, su un piano di non ritorno che evoca uno scontro violento e sanguinario, fine a se stesso, senza alcun interesse a un confronto con la controparte, annichilita nella propria dignità di contraddittore». Più in particolare, la Cassazione rileva come il diritto di critica, anche sindacale, non possa

comunque mai contravvenire «al c.d. minimo etico ossia a quei doveri fondamentali che si concretano in obblighi di condotta per il rispetto dei canoni dell'ordinaria convivenza civile» ed afferma che la sentenza impugnata debba esser cassata «avendo violato il parametro normativo che prevede il bilanciamento effettivo di due interessi costituzionalmente rilevanti (il diritto di critica e la tutela della persona umana)». E proprio in tale aggettivo parrebbero condensarsi le ragioni della censura: non vi sarebbe, dunque, «effettivo» bilanciamento quando l'esercizio del diritto di critica abbia violato il sopra ricordato minimo etico ovvero i «doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile» richiamati in massima.

L'argomentare astratto e del tutto avulso dalla concretezza del fatto della Cassazione si traduce in una motivazione tautologica. Nella pronuncia il principio di diritto violato dalla Corte territoriale è individuato sul terreno della continenza formale, rispetto alla quale la Cassazione introduce riferimenti restrittivi apparentemente impercettibili, ma che tali, a ben vedere, non sono.

Ci dice, anzitutto, che la satira, pur essendo per propria natura strutturata sul metro del grottesco, del paradosso e dell'iperbole, richiede comunque «forme espositive misurate», perché altrimenti si correrebbe il rischio di «annichilire» il contraddittore ed esondare dai «canoni dell'ordinaria convivenza civile». Per cui non sarebbe «effettivo» un giudizio di bilanciamento fra i più volte ricordati diritti costituzionali che non tenesse conto di tali specificazioni, assunte semplicemente come autoevidenti, senza individuare il punto di crisi delle argomentazioni del giudice di merito. Così ragionando finiscono per dissolversi, perché non richiamati né sostituiti da altri, alcuni fondamentali parametri di giudizio: le ragioni del dissenso espresso; la «rilevanza sociale dell'argomento»; la natura «gratuita» o meno delle espressioni potenzialmente lesive dell'onore e del decoro; l'interesse pubblico generale che legittima la satira ad assumere «forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario». Finanche la stessa consapevolezza della storia millenaria della satira, che ha avuto per esplicito obiettivo la fustigazione dei potenti fin da quando Seneca trasformò in una zucca l'imperatore Claudio additandolo a emblema di arroganza e stupidità. Paragonata a quell'antichissimo esempio, la rappresentazione scenica del funerale dell'amministratore delegato di FCA (la cui «posizione pubblica» non sarà stata pari a quella d'un imperatore romano, ma non era di certo poco «elevata»), allestita da operai sindacalisti che avevano vissuto il dramma dei suicidi di propri compagni dovuti alle situazioni lavorative vissute, non pare proprio trasmodare in offese gratuite addirittura tali da «annichilire» il destinatario delle stesse.

Nella cassata pronuncia della Corte d'appello di Napoli è agevole riconoscere lo sforzo cognitivo volto a far emergere «la trama dei rapporti sociali sottesa alle norme giuridiche». La Corte napoletana ricostruisce in modo compiuto il tessuto normativo sotteso alla vicenda, i principi che lo innervano e il percorso valutativo da compiere per assicurarne il necessario equilibrio. Fatto ciò, procede alla ricerca paziente e ostinata dei fatti, alla ricostruzione del contesto in cui compiutamente si declinano finché siano proprio i fatti

della concreta vita degli uomini a dare significato a norme e principi astratti e, così facendo, li sottraggano alle «ambiguità e contraddizioni» insite in ogni norma o principio, oltre che ad un opaco esercizio della discrezionalità dell'interprete. Allo stesso modo è difficile non vedere, nelle censure della Cassazione, forti tracce di quella dogmatica giuridica che fa delle norme e dei principi da esse estratti «schemi rigorosi e coerenti di interpretazione del mondo» attraverso i quali diritti costituzionali fondamentali tornano ad essere relegati sullo sfondo. Il giudice di legittimità declina formule giuridiche, «dogmi» e ne dà per acquisita quella pertinenza che avrebbe dovuto, invece, quanto meno esplicitare.

Che la rappresentazione allestita dagli operai licenziati fosse macabra è indubitabile, ma macabro non vuol dire osceno e nemmeno offensivo è il mezzo usato. Quello della rappresentazione scenica teatrale, era un mezzo che di per sé stesso si basava su una associazione (morte e morte) di tipo visivo e non di tipo verbale. Lo scritto era illustrativo della scena in cui il suicidio era per pentimento (e dunque nella prospettiva della rappresentazione una cosa buona e non cattiva). La Cassazione non spiega perché una simile rappresentazione evocherebbe «uno scontro violento e sanguinario» e addirittura «annichilirebbe nella propria dignità» il datore di lavoro. Si limita ad enunciarlo e tanto dovrebbe bastare. Enumera una serie di aggettivi («riprovevoli», «disonorevoli», «violenti», «deprecabili»), ma palesemente omette di argomentarne la riferibilità ai fatti. Eppure la verità dei suicidi non può essere negata, come non può essere negato che siano stati determinati dalla condizione di cassintegrati in cui si trovavano i lavoratori da oltre sei anni, dal limbo degradante dell'assenza del lavoro e della dignità che ne consegue. Non possono essere negate le modalità cruente con cui sono stati eseguiti, non può essere negato il dramma vissuto dai compagni di lavoro superstiti, la contiguità temporale (una settimana appena) fra il secondo suicidio e la rappresentazione, la notorietà di quei tragici eventi già oggetto di analoghe critiche da parte dei media e della politica regionale e nazionale, tanto da suonare amaramente paradossale che solo ai compagni dei morti la critica debba essere interdetta e, con essa, la possibilità di manifestare le ragioni del loro dolore. Tanto più che, a guardarla con le lenti della nostra Costituzione, quella messa in scena altro non sembra che la rappresentazione della morte della «responsabilità sociale dell'impresa» di cui all'art. 41 Costituzione.

Se si volesse, infine, guardare alla vicenda con la profondità prospettica ch'essa merita, dovremmo posizionarci ancor più all'indietro nel tempo e far riemergere consapevolezze che, in decenni di meccaniche ripetizioni di formule, paiono sprofondate nell'inconscio collettivo dei «cultori della materia».

Prima d'ogni altra, la consapevolezza del fatto che, a fondamento dell'intera costruzione dei limiti al diritto di critica del lavoratore subordinato, sta un'interpretazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 codice civile che va talmente oltre la lettera della norma da assumere un valenza, per quanto pacifica e mai contestata, questa sì incontestabilmente creativa giacché la clausola generale da cui tutto discende non è neppure contenuta nel

testo normativo, ma solo nella sua rubrica. Eppure, attraverso quel riferimento in rubrica alla “fedeltà”, l’obbligo per il lavoratore subordinato di «non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio» si è trasformato in un dovere di conformazione che investe un’amplissima gamma di comportamenti che nulla hanno a che fare con l’adempimento contrattuale e possono investire fatti socialmente o eticamente riprovevoli, fatti penalmente rilevanti o, appunto, l’esercizio del diritto di critica che sovente è anche manifestazione del conflitto di classe. Del quale, pertanto, l’obbligo di fedeltà si presta ad essere un efficace mezzo di prevenzione e profilassi.

È probabilmente in queste amare considerazioni il nucleo rimosso degli infiniti ragionamenti attorno al diritto di critica del lavoratore subordinato, troppo spesso condotti, per tornare a quanto appena detto, secondo i canoni di quella dogmatica giuridica che pretende di acconciare i fatti alle proprie formule e di scolorire il dramma del conflitto, nel «diseguale» rapporto di lavoro, dietro un giudizio meramente formale di bilanciamento fra contrapposti interessi.

Una versione più ampia dell’articolo e il testo dei provvedimenti citati possono leggersi in Questione giustizia online